



Bruxelles, 18 febbraio 2016
(OR. en)

14144/1/15
REV 1

LIMITE

VISA 365
CODEC 1520
COMIX 588

Fascicolo interistituzionale:
2014/0095 (COD)

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Gruppo "Visti"
n. doc. prec.:	13115/15 VISA 333 CODEC 1352 COMIX 501
n. doc. Comm.:	8406/14 VISA 91 CODEC 974 COMIX 202 (COM(2014) 163 final)
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

In vista della riunione dei consiglieri GAI del 26 febbraio 2016, la presidenza ha elaborato la versione riveduta del progetto di regolamento in oggetto, figurante nell'allegato, prendendo in considerazione l'esito delle discussioni svoltesi nell'ultima riunione del Gruppo "Visti" dell'8 e 9 febbraio 2016.

Le modifiche apportate dal Gruppo al progetto di regolamento sono indicate in **grassetto** per il nuovo testo e con (...) per le soppressioni. Il testo che non è ancora stato concordato o le nuove formulazioni proposte dalla presidenza sono sottolineate e le soppressioni indicate con [...]. Inoltre, le recenti proposte introdotte in seguito alla riunione del Gruppo "Visti" dell'8 e 9 febbraio 2016 appaiono evidenziate.

Nella riunione dei consiglieri GAI del 26 febbraio 2016 la presidenza desidera discutere in particolare:

- la scelta tra i progetti di opzioni degli articoli 6 e 7;
- l'eventuale soppressione dell'articolo 12.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure relative al rilascio dei visti di circolazione.
2. Esso si applica ai cittadini di paesi terzi che non sono cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato, e che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) [...] artisti, artisti dello spettacolo, [...] professionisti della cultura e membri del loro staff, come pure loro familiari stretti;
 - b) [...] atleti di alto livello e membri del loro staff, come pure loro familiari stretti;

c) persone che sono cittadini dei paesi il cui elenco figura all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

3. Il presente regolamento non incide sulle disposizioni del diritto dell'Unione o delle legislazioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda:

a) l'ammissione per soggiorni di più di 90 giorni sul territorio di uno Stato membro e la susseguente mobilità sul territorio di altri Stati membri;

b) l'accesso al mercato del lavoro e l'esercizio di un'attività economica, in particolare per quanto concerne i requisiti dei singoli Stati membri relativi ai permessi di lavoro e le norme in merito al luogo e al momento in cui tali permessi devono essere ottenuti.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 e del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)]

1. Ai visti di circolazione si applica il regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Ai visti di circolazione si applica il regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], come previsto dagli articoli da 4 a 10.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafi da 11 a 16, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)];
- 2) con "visto di circolazione" si intende un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto sul territorio di due o più Stati membri per una durata di più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che il richiedente non [...] soggiorni per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro;
- 3) con "familiari stretti" si intendono il coniuge, il partner registrato, i figli a carico di età inferiore ai 18 anni e i genitori di un figlio a carico di età inferiore ai 18 anni;
- 4) con "staff" si intende il personale retribuito [...] che fornisce assistenza diretta ad artisti, artisti dello spettacolo, professionisti della cultura o atleti di altro livello, necessario per la corretta esecuzione del lavoro di detti artisti, artisti dello spettacolo, professionisti della cultura o atleti di alto livello.

Capo II – Condizioni e procedure per il rilascio dei visti di circolazione

Articolo 4

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Si applicano l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].

2. Le domande non possono essere oggetto né di una presentazione, né di un esame né di una decisione alle frontiere esterne degli Stati membri.
3. Lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le decisioni sul merito è:
 - a) lo Stato membro [...] il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata del soggiorno calcolata in giorni, o
 - b) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro il cui territorio costituisce la prima destinazione dei viaggi.
4. [...]
5. [...]
6. [...]

Articolo 5

Domanda

1. Si applicano l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, [...] l'articolo 8, paragrafo 6, lettere a) e c), l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 9, paragrafi 1 e 3, l'articolo 10, paragrafi 1 e da 3 a 7, l'articolo 11, lettere b) e c), l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d), [...], l'articolo 13, paragrafo 7, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a c) ed e), l'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, e l'articolo 15 del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Il modulo di domanda di visto di circolazione è conforme al modello di cui all'allegato I.
- 2 bis. I richiedenti pagano diritti pari a 120 EUR. Le domande per un soggiorno autorizzato di 18 mesi¹ di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis danno luogo alla riscossione di un diritto pari a 180 EUR.
3. Oltre ai criteri di cui all'articolo 11, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], i richiedenti presentano un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito e da almeno un altro degli Stati membri in cui intendono recarsi.
4. [...]
5. Oltre ai documenti giustificativi elencati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], i richiedenti presentano:
 - a bis) se del caso, la prova che appartengono a una delle categorie di richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o b), mediante il proprio contratto di lavoro o qualsiasi altro contratto con gli organizzatori della tournée o degli eventi;
 - a) la prova adeguata [...] del fatto che intendono² soggiornare sul territorio di due o più Stati membri per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, senza però fermarsi più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di uno solo di tali Stati membri;

¹ Spostato dall'articolo 7, paragrafo 3 ter.

² Ripristino della formulazione originaria della proposta della Commissione.

- b) la prova che dispongono di un'assicurazione malattia valida per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini degli Stati membri in cui intendono recarsi.
- d) [...]
6. Il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti e l'esistenza di una situazione economica stabile sono dimostrati presentando la busta paga o estratti bancari che coprano i 12 mesi precedenti la data della domanda, e/o documenti giustificativi che provino che durante il soggiorno il richiedente beneficerà di mezzi finanziari sufficienti o li otterrà legalmente.
7. [...]
8. I consolati possono derogare all'obbligo della presentazione di uno o più documenti giustificativi se:
- a) la società che organizza l'evento o il datore di lavoro del richiedente siano noti per la loro integrità e affidabilità [...], o
- b) il richiedente[...] è noto per la sua integrità e affidabilità [...] (...)
9. [...]

Articolo 6

Esame della domanda e decisione sul merito

1. Si applicano gli articoli 16 e 17, l'articolo 18, paragrafi 1, 4, 5, 9, 10 e 11, l'articolo 19 e l'articolo 20, paragrafo 5, ultima frase, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Oltre agli accertamenti previsti all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], per valutare la ricevibilità della domanda, il consolato competente verifica se il documento di viaggio soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. L'esame di una domanda di visto di circolazione implica, in particolare, valutare se i richiedenti dispongano di sufficienti mezzi finanziari di sussistenza per l'intera durata del soggiorno previsto, incluso per l'alloggio, a meno che questo non sia fornito dalla società, organizzazione o istituzione che invita / ospitante.

OPZIONE A

4. L'esame di una domanda di visto di circolazione e la decisione in merito a tale domanda non tengono conto di eventuali soggiorni autorizzati in virtù di precedenti visti per soggiorni di breve durata, esenzioni da visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno.

OPZIONE B

4. Il consolato verifica se i richiedenti hanno soggiornato sul territorio degli Stati membri nei 90 giorni precedenti al soggiorno previsto, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in virtù di visti nazionali per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno¹.

¹ Se si sceglie l'opzione B, all'articolo 7 dovrebbe essere aggiunto il paragrafo 3.

5. La decisione è presa entro [...] 35 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile. Eccezionalmente detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni di calendario.

Articolo 7

Rilascio del visto di circolazione

1. Si applicano l'articolo 21, paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafi 1 e 5, gli articoli 27 e 28, l'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) punti i), ii), iii), (v) e (vi), e lettera b), e l'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Il visto di circolazione consente ingressi multipli sul territorio di tutti gli Stati membri, fermo restando il paragrafo 5.

OPZIONE A

3. La durata del soggiorno autorizzato è decisa in base a un esame approfondito della domanda. Tale durata non è superiore a un anno su un periodo di due anni [...].

OPZIONE B

3. La durata del soggiorno autorizzato è decisa in base a un esame approfondito della domanda. Tale durata non è superiore a un anno [...].

3 bis. Per i richiedenti che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o b), la durata massima del soggiorno autorizzato può essere di 18 mesi, a condizione che gli organizzatori della tournée o degli eventi o il datore di lavoro del richiedente siano noti al consolato per la loro integrità e affidabilità.

3 ter. [...]¹

¹ Spostato all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

4. Il periodo di validità del visto di circolazione corrisponde alla durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen [...].
5. Se i richiedenti possiedono un documento di viaggio non riconosciuto da [...] tutti gli Stati membri, il visto di circolazione è valido esclusivamente per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio [...].
6. Il visto di circolazione è rilasciato secondo il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/9543 del Consiglio, e la dicitura che specifica il tipo di visto è la lettera "T".
7. Oltre ai motivi di rifiuto elencati all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], il visto è rifiutato se i richiedenti [...]:

-a) non forniscono la prova dell'appartenenza a una delle categorie di richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o b), se del caso;

a) non forniscono la prova adeguata del fatto che intendono soggiornare sul territorio di due o più Stati membri per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, senza però fermarsi più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di uno solo di tali Stati membri;

b) non forniscono la prova che dispongono di un'assicurazione malattia valida per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini degli Stati membri in cui intendono recarsi;

c) [...]

d) [...]

SE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, SI SCEGLIE L'OPZIONE B

[e) hanno soggiornato sul territorio degli Stati membri nei 90 giorni precedenti al soggiorno previsto sulla base di un visto uniforme, di un visto con validità territoriale limitata o di un'esenzione dall'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.]

8. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato II.

Articolo 8

Modifica di un visto già rilasciato

1. Si applicano l'articolo 30 [...] e l'articolo 31, paragrafi [...] 1, 2, 3, 5, 7 e 8, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

12. [...]

[...] 2. La decisione di annullamento o di revoca di un visto di circolazione e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato II.

Articolo 12

Modifiche della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

L'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente:

"2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali."

Articolo 13

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

1) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio*, o essere titolari di un visto di circolazione in corso di validità quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/201x del xxx **, di un permesso di soggiorno in corso di validità o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità;

* Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio*, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx.xx.201x, che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (GU L xxx)."

b) [...]

c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. I paragrafi 1 [...] e 2 sono applicabili *mutatis mutandis* agli ingressi legati a soggiorni in virtù di un visto di circolazione in corso di validità."

2) L'articolo 7, paragrafo 3, è modificato come segue:

a) la lettera a bis) è sostituita dal testo seguente:

"a bis) se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto o di un visto di circolazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto o del visto di circolazione e dell'autenticità del visto o del visto di circolazione tramite consultazione del sistema d'informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

*** Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."

b) la penultima frase della lettera a ter) è sostituita dal testo seguente:

"Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto o del visto di circolazione e/o all'autenticità del visto o del visto di circolazione, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali."

c) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

"i) l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, o di un visto di circolazione valido, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata valido; tale accertamento può comportare la consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;"

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

"Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e di visto di circolazione quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/201x del xxx*, e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.

* Regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx.xx.201x, che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (GU L xxx)."

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

"e) "visto di circolazione" come definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/201x;"

b) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai testi seguenti:

"4. "modulo di domanda", il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)] o all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/201x;

5. "richiedente", chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001** ed abbia presentato una domanda di visto, o chiunque abbia presentato una domanda di visto di circolazione a norma del regolamento (UE) n. xxx/201x;

** Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). "

3) [...]

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 2. Esso si applica a decorrere dal [...] 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
 3. L'articolo 12 si applica a decorrere dal [5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
 4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
-